
Nr. Generale

293

**DETERMINAZIONE NR. 99
del 14/09/2011**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:		
INDIVIDUAZIONE DISCIPLINARI	UFFICIO	PROCEDIMENTI

PROPOSTA NR. 385 DEL 14/09/2011



CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Oggetto: INDIVIDUAZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

DETERMINAZIONE DEL Direttore

DECISIONE

Si individua l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ai sensi del 4 comma dell'art. 55 – bis, del D.Lgs. n° 165/2001 così composto:

Direttore con funzioni di direzione e coordinamento, e da due funzionari inquadrati nella categoria apicale nell'Ente con incarico di posizione organizzativa. L'Ufficio ha natura di collegio perfetto.

L'individuazione dei funzionari avverrà con disposizione del Direttore, in relazione alle competenze di ciascuno di essi ed al procedimento disciplinare di cui trattasi.

L'avvio del procedimento avviene con la segnalazione da parte del responsabile del Servizio presso cui il dipendente svolge la propria attività al Direttore, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, con contestuale comunicazione all'interessato.

Il Direttore provvede di seguito all'individuazione dei due funzionari da incaricare per la costituzione dell'ufficio.

Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento. Nel caso in cui la sanzione da applicare è più grave del rimprovero verbale, scritto o multa di importo e fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione si applicano i termini pari al doppio di quelli normali, fatta salva l'eventuale sospensione in caso in cui il procedimento disciplinare abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria.

L'Ufficio procedimenti Disciplinari potrà avvalersi dell'ufficio Personale e del suo responsabile per la stesura di verbali e per l'inoltro di comunicazioni.

Ai titolari di posizione organizzativa dell'Ente, ciascuno per il servizio di propria competenza, compete irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale ai dipendenti assegnati alla struttura di appartenenza.

MOTIVAZIONE

L'art. 55, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione).

Lo Statuto del Parco all'art 20 stabilisce che il direttore è competente per l'irrogazione della sanzioni disciplinari, e, secondo quanto contenuto nel successivo articolo riferito al Segretario, figura oggi ricompresa in quella del direttore, espleta funzioni di direzione del personale, pertanto l'individuazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari rientra nelle competenze della direzione stessa.

Ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.LGS. 150/2009, sono inoltre individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare; in particolare le infrazioni e le



CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n.150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti, e il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori : la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale.

Le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità:

- rimprovero verbale,
- sanzioni di minore gravità (superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e
- sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

Le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili, purché aventi qualifica dirigenziale.

Nel nostro ente l'unico responsabile con qualifica dirigenziale è il Direttore, mentre i responsabili di servizio non rivestono tale qualifica, pertanto per cui ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, si è reso necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute. E che si ritiene corrisponda alla decisione adattata con la presente determinazione.

AZIONI

Si renda nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio dell'Ente;

Si comunichi il presente atto, per opportuna informazione, alle R.S.U. e ai responsabili di posizione organizzativa;

IL DIRETTORE
Riccardo Gini

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

Riccardo Gini;1;165016